

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 814 e 888-A**

## **RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

**(RELATORE ZANOLETTI)**

**Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2003**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Nuove norme in favore dei minorati uditivi (n. 814)

**d'iniziativa del senatore ZANOLETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2001**

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Nuove norme in favore dei minorati uditivi (n. 888)

**d'iniziativa del senatore GRECO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2001**

*del quale la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 814*

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge n. 814, testo d'iniziativa del senatore Zano- letti e testo proposto dalla Commissione .....	»	8
Disegno di legge n. 888 .....	»	13

ONOREVOLI SENATORI. – Verso la fine della passata legislatura, il 1° marzo 2001, il Senato approvò a grande maggioranza il disegno di legge che oggi si ripropone, con alcune modifiche, confidando in un positivo accoglimento di esso da parte di tutti i Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione. Giova infatti ricordare che, nel corso della XIII legislatura, il disegno di legge, già fatto proprio dai Gruppi politici all'epoca di minoranza e iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Senato, fu approvato all'unanimità in un testo solo leggermente modificato rispetto a quello licenziato dalla Commissione lavoro, previdenza sociale.

Nel corso dell'attuale legislatura, malgrado la dichiarazione d'urgenza deliberata ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del Regolamento dall'Assemblea, nella seduta del 6 dicembre 2001, l'iter del provvedimento ha subito non pochi rallentamenti, legati a diversi fattori.

In primo luogo, è rimasta inevasa la richiesta di trasmissione della relazione tecnica, rivolta al Governo dalla 5ª Commissione permanente, nella seduta del 5 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento del Senato.

La Commissione ha poi voluto doverosamente approfondire i rilievi critici espressi dall'Ente nazionale sordomuti in merito soprattutto alla formulazione dell'articolo 1. Su questo punto, riprendendo un lavoro di confronto già avviato nella trascorsa legislatura, si sono svolti anche specifici momenti di approfondimento presso l'Ufficio di Presidenza. Da ultimo, il 22 ottobre 2002, si sono svolte due audizioni separate delle delegazioni dell'Ente nazionale sordomuti e della FIADDA (Famiglie italiane associate per la

difesa dei diritti degli audiolesi), guidate dai rispettivi presidenti, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione circa l'invito, rivolto dalla Presidenza dell'Ente nazionale sordomuti, a sostituire all'articolo 1 la definizione «sordo preverbale» con l'altra «sordo prelinguale». Il confronto non ha fatto emergere elementi tali da indurre il relatore e gli altri componenti della Commissione a prospettare una revisione dell'attuale formulazione dell'articolo 1, che pertanto perviene immodificata all'esame dell'Assemblea.

Passando ad un esame più dettagliato dell'articolato, l'articolo 1, provvede a sostituire in tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, con l'espressione «sordo preverbale», precisando altresì che a tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva».

Si tratta di un intervento legislativo di cui si è cominciato a discutere sin dalla XI legislatura, che propone una innovazione terminologica le cui motivazioni attengono in primo luogo a ragioni di ordine scientifico, dato che è ormai universalmente riconosciuto che non esiste alcuna categoria patologica configurabile come «sordomutismo». Questo termine, in effetti, sembrerebbe presupporre una connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo, quando invece, come è noto, il mutismo nel sordo, non può, nella normalità dei casi, collegarsi a nessuna alterazione o menomazione organica dell'apparato vocale, né originaria né derivata, restando potenzialmente intatte nel bambino anche sordo profondo le potenzialità meramente fisiologiche,

così come quelle neurofunzionali, del suo apparato vocale, ancorché la parola non possa da lui essere acquisita per via normale. L'incapacità di acquisire il linguaggio per via normale, come è noto, discende semplicemente dall'impossibilità sensoriale di percepire i suoni e quindi di riprodurli. Tanto è vero che con le tecniche specialistiche oggi esistenti anche i sordi profondi, se tempestivamente e correttamente educati tramite una adeguata riabilitazione, possono acquisire il linguaggio verbale. Tecnicamente parlando dal punto di vista medico-fisiologico, chi è affetto da questa invalidità può pertanto essere più propriamente qualificato «sordo e/o sordo preverbale».

La qualificazione di «preverbale» viene preferita a quella di «prelinguale» da altri proposta, in quanto quest'ultima, richiamandosi al concetto di linguaggio, investe un momento culturale più vasto rispetto a quello della parola, intesa come semplice funzione organica, cioè come modalità «parlata» del linguaggio. In effetti, anche chi è affetto da sordità congenita o infantile può arrivare, quanto meno attraverso l'apprendimento della scrittura, a dominare tutte le significanze etnico-culturali di una lingua parlata, ma non potrà mai, per via normale, arrivare alla verbalizzazione di quella lingua. L'elemento discriminante, pertanto, non è tanto quello linguistico quanto quello verbale. Anche sul piano della tecnica legislativa, la sostituzione in ogni parte del nostro ordinamento del termine «sordomuto» con quello di «sordo o sordo preverbale» non sembra dar luogo ad alcun inconveniente interpretativo, né sembra incidere sull'euritmia complessiva del sistema giuridico. Con l'introduzione dell'articolo 1 risulterà pertanto chiaro che, nel nostro ordinamento ciò che qualifica l'*handicap* in considerazione non è la semplice sordità, ma la sordità congiunta al fatto che da questa conseguano difficoltà all'apprendimento del linguaggio.

L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione, presso le regioni, del registro dei me-

diatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale/labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati. La formula del registro, più attenta alla dimensione della pubblicità-notizia, è sembrata preferibile rispetto a quella dell'albo professionale, mentre la scelta di affidare tale registro alle regioni è stata adottata anche in recepimento di una specifica indicazione fornita dalle associazioni interpellate. Rispetto al testo varato nella scorsa legislatura, si propone la soppressione del comma 2, con il quale veniva data facoltà alle regioni di istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione, non più compatibile con il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, entrato in vigore con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Anche il comma 3 è stato modificato, per aggiornare le denominazioni dei Ministri ivi richiamati rispetto al nuovo assetto dell'Esecutivo disegnato con le norme introdotte dal decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni (a tal fine, per questa e per altre parti del provvedimento sono stati accolti specifici emendamenti). La disposizione demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i ministri della salute, e della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la definizione dei criteri e delle modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali, nonché i requisiti minimi necessari per l'iscrizione. Allo stesso Ministro del lavoro, il comma 4 conferisce poi il compito di promuovere le intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbalmente e delle loro famiglie maggiormente rappresen-

tative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro.

Di particolare rilievo è la disposizione dell'articolo 3, comma 1, che obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 156, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità, ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un numero verde raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Un comma aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, demanda al Ministro delle comunicazioni il compito di dettare le norme tecniche di attuazione. Ai sensi del successivo comma 2, per le pubbliche amministrazioni l'obbligo decorre dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della legge, e gli interventi relativi sono effettuati nei limiti delle ordinarie disponibilità e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Per i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità, il comma 3 dell'articolo 3 prevede, in connessione con gli oneri derivanti dall'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la concessione di un credito d'imposta pari a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 206.853 euro (è stato così aggiornato, con uno specifico emendamento, l'importo originariamente fissato in lire 400 milioni). I successivi commi 4, 5 e 6 definiscono rispettivamente le modalità con cui tale credito può essere fatto valere, le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, nonché le specifiche cause di decadenza dal diritto al credito e le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta medesimi, mentre il comma 7 sancisce la non cumulabilità del beneficio fiscale in argomento, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede «il rimborso forfetario parziale

delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile».

Con l'articolo 4 viene concesso ai soggetti disabili ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti disabili dell'udito per altre cause, titolari di apparecchi DTS, il riconoscimento di duecentoquaranta minuti gratuiti di utenza telefonica, demandandosi al Ministro delle comunicazioni la determinazione delle modalità tecniche per la concessione di tale agevolazione.

A norma dell'articolo 5, poi, le società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati da persone disabili, un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti, mentre con l'articolo 6 si dispone che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provveda ad installare sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, portuali e marittime, predisponendo verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.

L'articolo 7, infine, istituisce un fondo pari a 3.098.740 euro annui, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per l'economia e delle finanze, ripartito ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al relativo onere si fa fronte, dal 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La Commissione propone infine di dichiarare assorbito il disegno di legge n. 888, la

cui originaria impostazione non si discosta in modo significativo da quella del disegno di legge che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea, con l'auspicio di una sollecita approvazione.

ZANOLETTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

11 febbraio 2003

La Commissione, esaminati i disegni di legge n. 814 e n. 888, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo osservando tuttavia che l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 814 e l'articolo 4, comma 2, del disegno di legge n. 888, recano disposizioni incongrue, attribuendo alle regioni la facoltà, che è loro già riconosciuta dalla Costituzione, di istituire corsi di formazione professionale.

Esaminati inoltre gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 814, esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.1, soppressivo del citato articolo 2, comma 2, e un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

**DISEGNO DI LEGGE N. 814**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ZANOLETTI

## Art. 1.

1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito con l'espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva».

## Art. 2.

1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi preverbali, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l'assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati.

**2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.**

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico*

## Art. 2.

*1. Identico.**Soppresso*

**2.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con i **Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto



(Segue: *Testo del disegno di legge*)

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l'iscrizione.

4. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbalmente e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.

#### Art. 3.

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all'abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, messaggi SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità.

2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrino tra le pubbliche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l'iscrizione.

**3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali** promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbalmente e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.

#### Art. 3.

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo **30 marzo 2001, n. 165**, sono tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all'abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, messaggi SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità **relativamente alle attività previste dalla legislazione vigente.**

**2. Le modalità tecniche di attuazione del servizio di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle comunicazioni.**

**3. Identico.**

**4.** Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrino tra le pubbliche

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

amministrazioni di cui al predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma, un credito d'imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a **lire 400 milioni**.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d'imposta.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, **di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4.

1. Ai soggetti minorati dell'udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o dive-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

amministrazioni di cui al predetto decreto legislativo **n. 165 del 2001**, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma, un credito d'imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a **206.583 euro**.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

6. Con decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d'imposta.

7. Con decreto **del Ministro dell'economia e delle finanze**, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 4, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4.

1. Ai soggetti minorati dell'udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o dive-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nuti tali per cause diverse da quelle previste dalla predetta legge n. 381 del 1970 è concesso il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica. Le modalità del riconoscimento saranno determinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro competente.

Art. 5.

1. Le società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati da persone minorate dell'udito, un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti.

Art. 6.

1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.

Art. 7.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a lire 6.000 milioni annue da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nuti tali per cause diverse da quelle previste dalla predetta legge n. 381 del 1970, **titolari di apparecchi DTS**, è concesso il riconoscimento di **duecentoquaranta minuti** gratuiti di utenza telefonica **bimestrale, di cui centoventi limitati al traffico urbano**. Le modalità del riconoscimento saranno determinate con apposito regolamento adottato con decreto del **Ministro delle comunicazioni**.

Art. 5.

*Identico*

Art. 6.

1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.

Art. 7.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a **3.098.740 euro annui** da iscrivere nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a **3.098.740 euro annui** a decorrere dall'anno **2003**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **medesimo Ministero**.

Art. 8.

*Identico*

**DISEGNO DI LEGGE N. 888**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GRECO

## Art. 1.

1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito con l'espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva».

## Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità di comunicazione erogata ai sordi preverbali ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono volontari.

## Art. 3.

1. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

## Art. 4.

1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi preverbali, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l'assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati.

2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l'iscrizione.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbali e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.

## Art. 5.

1. Ai fini di cui alla presente legge le regioni, nell'ambito delle competenze loro at-

tribuite ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono tenute a dare priorità all'attuazione degli interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 104 del 1992, in particolare per quanto concerne gli interventi diretti ai soggetti di cui alla presente legge.

#### Art. 6.

1. Le attività lavorative dei sordi preverbalmente assunti ai sensi delle leggi 13 marzo 1958, n. 308, e 2 aprile 1968, n. 482, sono considerate particolarmente usuranti.

2. Il beneficio previdenziale riconosciuto ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a quattro mesi di contribuzione figurativa.

#### Art. 7.

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all'abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, *fax*, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità.

2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è concesso, per le finalità di cui al me-

desimo comma, un credito d'imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 206.583 euro.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d'imposta.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

#### Art. 8.

1. Ai soggetti minorati dell'udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dalla predetta legge n. 381 del 1970 è concesso il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica. Le modalità del riconoscimento sono determinate con ap-

posito regolamento adottato con decreto del Ministro competente.

Art. 9.

1. Le società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati da persone minorate dell'udito, un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti.

Art. 10.

1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.

Art. 11.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a 5.164.569

euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.164.569 euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

